



REPUBBLICA ITALIANA


ACTIO FAMILIAE  
LAVARELLO OBRENOVIT

SENTENZA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI RIUNITE



*Edizioni Casa Reale e Imperiale di Costantinopoli - Serbia*



Nessuna attività umana può essere veramente compresa nel presente, senza la conoscenza della sua dialettica, del suo svolgimento, della sua nascita e della sua effettiva esistenza nel tempo.

E' quindi una necessità che irrimediabilmente avvertiamo quando ci accingiamo ad affrontare lo studio di un qualsiasi settore della vita dell'uomo.

Ecco che la conoscenza storica viene ad essere indispensabile alla comprensione delle manifestazioni vitali, al raggiungimento di una visione larga e chiara della dinamica sociale, del « farsi » del essere uomo nell'ambiente in cui vive e della sua azione sulle cose attraverso il continuo svolgersi delle situazioni che si creano e si avvicendano.

L'importanza della storia è innegabile.

Storia e vita sono fatalmente unite fra loro indissolubilmente per cui è impossibile studiare l'uno e ignorare l'altra. Storia è storia di vite umane: storia dell'uomo come vita.

E', così, evidente l'importanza della conoscenza storica per la comprensione di qualsiasi realizzazione dello spirito nelle sue varie manifestazioni.

L'unica realtà, la storica, viene a dar valore alla necessità di un metodo storico nella conoscenza delle attività umane, rivelatosi con il vero mezzo per la comprensione di tutti i fenomeni sociali e si svolgono nel tempo.

Il passato si muta in attualismo: attuazione del passato nel presente, per cui l'esperienza diviene la sola verità nel suo storico processo.

La storia si attualizza: si riduce al momento, all'attimo in cui la visione si presenta.

Grande importanza essa acquista nello studio del diritto, regolatore morale delle azioni degli uomini in società.

Il diritto, nel suo continuo svolgimento, risente fortemente delle epoche storiche in cui ha trovato vigenza, degli ambienti in cui si attua e si realizza, dei gruppi umani che ad esso adattano la propria esistenza o che lo adattano alle proprie esigenze di vita.

La vita dello spirito richiama necessariamente la conoscenza della civiltà in cui essa palpita ed agisce.

Vi è comprensione, da parte dell'intelletto, di un complesso storico, di periodi storici senza alcuna differenza, dimodochè il profeta del pensiero viene a presentarsi come una visione che unisce il passato al presente formandone un tutto indivisibile.

La fusione del passato col presente, che si realizza nella visione storica della conoscenza, è la tesi principale dello storicismo per cui il passato è guardato con uno spirito di contemporaneità. Il presente è il culmine di tutta una evoluzione svolta nel tempo. Il nostro presente è scaturito dal passato: è la sua logica conseguenza.

Ogni problema è vivo ed attuale per chi se lo pone; è irrilevante se sia odierno o antico.

E' chiara quindi una continuità storica, non monotona, ma varia, multiforme; interdipendenze di azioni e di avvenimenti; necessità di contatti fra le diverse epoche storiche le quali non possono ignorarsi. La storia è un sistema lineare nel tempo. Così inteso, lo storicismo si presenta genuino proprio perchè il tempo in esso non si annulla: riesce ad avere una vitale importanza nella continuità dei fatti che, anche se non cronologicamente considerati, si delineano con chiarezza, obbedendo ad un processo continuo per cui gli uni dipendono dagli altri e viceversa. L'esigenza della conoscenza storica dovrà essere intesa come mezzo indispensabile alla comprensione dell'epoca che si vuole esaminare.

Vi è quindi necessità di studio dei precedenti: periodi storici per l'intelligenza di una civiltà. Concatenazione di cultura e vita completa della storia come complesso di avvenimenti umani. I fatti di azioni e di fatti che la umanizzano, la nucleano e la iustificano nella vita medesima.

La comprensione nel pensiero giuridico non è soltanto stitica e adeguamento formalistico e tecnico del passato al presente, ma sostanziale adattamento del vecchio al nuovo, modi di giudizi e di regole e del nuovo modo di intendere e di vivere.

Nulla è quindi radicalmente nuovo sotto il sole, ma riadattamento dell'antico a seconda dei bisogni economici, sociali e politici della società. Tutto viene adattato alle nuove esigenze umane in continuo rapido svolgimento, in un sempre più agitato trasformarsi nel tempo e nello spazio.

Il relativismo nello studio del diritto viene a chiarire decisamente la diversità storica dell'ordinamento giuridico durante le varie tappe, il suo adattamento alle molte esigenze di vita, gette a sviluppo continuo, o l'adeguamento completo di intere generazioni al suo valore che è legge chiamata minerale giuridico. (La instabilità e varietà del diritto, della sua dialettica, proprio col rilevare la decisiva influenza, la sua formazione, dei gruppi sociali, degli individui singoli, del loro ambiente, dei loro bisogni economici, sociali e politici, nonché delle loro credenze di ogni natura e portata).

Le varie situazioni che vengono a crearsi nel corso della storia dei popoli, richiamano, necessariamente e spontaneamente, determinate modifiche dell'ordinamento giuridico: adattamento quindi diritto alle nuove esigenze economiche e sociali.

Oggi, per esempio, la Suprema Corte di Cassazione ha modificato la propria giurisprudenza in materia di « stato delle persone » riconoscendo a certi atti di umanità e di coscienza la loro piena normalità sociale e giuridica.

Questa sentenza « attuale » è, diciamo pure, innovatrice; non che adattare il diritto alle nuove esigenze, riconosciute in pratica giuste ed essenziali.

Il caso trattato dalle Sezioni Riunite della Suprema Corte di Cassazione è estremamente umano: è il riconoscimento di una discendenza legittima «more nobilitum» di una famiglia che ha vista accolta la richiesta della sua azione che, nel diritto romano, veniva classificata come: «iactio familiae excurdae» e che serve per eliminare qualsiasi controversia o incertezza.

Il diritto non comprende, quindi, regole fisse ed assolute, ma comandi (di fare o non fare) che vengono man mano adeguati alle necessità di vita di quei consociati che agiscono nell'ambito della loro efficacia.

Coloro che guardano al diritto come a qualche cosa di fisso e di perfetto, di imm modificabile e di assoluto, sono delusi e sbagliano nell'insistere a voler considerare l'assolutezza del diritto: lo pongono al di là della storia e cioè fuori della stessa vita. Lo scetticismo giuridico vede nella instabilità delle leggi nel tempo, o meglio nello spazio, la negazione del diritto, come diritto e la sola presenza di norme varie e mutabili, diverse ed arbitrarie, unite strettamente alla volontà dell'individuo e al loro ambiente.

Coloro che considerano il diritto come complesso di norme universali ed immutabili peccano di enorme ingenuità. Essi vogliono deliberatamente ignorare una realtà che, per mostra fortuna, è innegabile: la dinamica dell'esistenza dell'uomo.

Gli avvenimenti, grandi o piccoli che siano, i quali si susseguono ininterrottamente nella vita dei popoli e dei singoli, creano stati di fatto a volte, in contrasto con le norme dell'ordinamento giuridico. Nel tempo però le situazioni tendono a moltiplicarsi, producendo un «usus» che si colloca prepotente accanto alle norme scritte ed acquista la indispensabile validità per la sua vigenza. Sono quindi i consociati a creare le nuove leggi per regolare i rapporti e i nuovi bisogni, o a ridimensionare e adattare le esistenti alle proprie esigenze.

Il tempo porta con sé mutamenti sostanziali di concezioni sociali, e la vita in comune viene ad essere trasformata e quindi adattata alla volontà dei singoli, perché regni armonia e possa finalmente essere riconosciuta la completa integrità della persona umana.

La sentenza, così magistralmente elaborata, ha affrontato **risolto** il problema della storiografia del diritto, considerata la necessità della conoscenza storica del pensiero giuridico.

Le testimonianze certe ed i documenti autentici sono indispensabili alla validità delle teorie e alla loro trasformazione in credenze e per quello che ci interessa, necessarie alla comprensione più fiore di un Istituto che ebbe efficacia in un tempo andato.

Gli esploratori del passato non sono mai liberi. Il passato loro tiranno: vieta loro di conoscere qualcosa di sé che non offerto da lui stesso, scientemente o no.

« sic et simpliciter  
servus Legis  
Italo Cantoni

Roma, 18 novembre 1964.

Udienza pubblica del 3 febbraio 1964.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

SENTENZI  
N. 789/64

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

REGISTRO GENERALE

SEZIONI RIUNITE R.G. 7642/63

N. 4567/64

Composta degli Ill.mi Signori:

Dott. AURIEMMA GIOVANNI

Presidente

1. Dott. VISTA GIUSEPPE

Consigliere

2. » FACCHIANO PAOLO

»

3. » UGOLETTI MARIO

»

4. » MONTELEONE GREGORIO

»

5. » LONGO GIUSEPPE

»

6. » AZZOLINI VINCENZO

»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Lavarello Marziano fu Prospero (C  
tardo e di Cassanello Olga nato a Roma il 17 marzo 1921 ave  
per oggetto la modificazione da apportarsi presso lo Stato  
vile del Comune di Roma, secondo quanto proposto con la  
tazione del 28.6.1963

avverso la sentenza con la quale si chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto mancante dei determinati requisiti relativi alla legge 3.3.51 N. 178.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso del 28.6.63.

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Vista Dr. Giuseppe nella quale viene osservato in fatto ed in diritto che quanto proposto è meritevole di accoglimento in quanto il riconoscimento anche posteriore al decorso del termine di prescrizione, ben può costituire un fatto che non precluda la possibilità di eccepire la prescrizione stessa qualora risulti da una dichiarazione univoca.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Fasano Antonio:

che ha concluso per l'accoglimento della domanda attrice la quale è pienamente fondata, la causa è sufficientemente istruita e matura per la decisione e poiché si tratta del classico tipo di azione che nel diritto romano veniva classificata « *lactio familiae excundae* » e che serve per eliminare qualsiasi controversia o incertezza.

Udito il difensore avvocato dr. Italo Cantoni il quale ha rilevato che il non aver fino ad oggi richiesta rettificata allo stato civile non può considerarsi rinuncia tacita a far valere un diritto.

Di rinuncia a un diritto può, evidentemente, parlarsi quando la rinuncia sia non equivoca, non condizionata, e risulti manifesta espressamente. Può, è vero, in alcune situazioni aversi rinuncia tacita ma la rinuncia tacita può desumersi unicamente ed esclusivamente da fatti diretti in modo chiaro e non equivoco a porre in essere e le manifestazioni di volontà, incompatibili con l'esercizio del diritto, ma devono risultare da fatti certi, tali da non offrire il campo ad interpretazioni opposte e diverse.

Giustamente si è rilevato che le rinunce a diritti non possono presumersi, ma una rinuncia può aversi anche per tacita manifestazione di volontà purchè questa sia sicuramente desumibile da fatti concludenti ed univoci e sia, soprattutto, incompatibile con la volontà di conservare il diritto.

E' stato peraltro avvertito che i fatti dedotti per dimostrare la esistenza di rinuncia a un diritto, devono essere valutati rigo-

rosamente per stabilire se essi siano incompatibili con la volontà di mantenere in vita il diritto stesso.

Già la Cassazione con sentenza N. 2003 in data 14.6.1955 si è espressa in maniera favorevole.

Particolari interferenze possono verificarsi fra silenzio omesso esercizio di un diritto, e rinuncia al diritto. E' certo che dovendo ritenersi, come sopra rilevato la rinuncia tacita fondata su manifestazioni tali da costituire indice sicuro e non equivoco della volontà di rinunciare, il silenzio e l'omesso esercizio d'indirizzo non possono valere a determinare manifestazioni positive di volontà. Ondè se è vero che la valutazione del sacrificio che la rinuncia impone, e quindi la valutazione e la opportunità della conseguenza di addivenirvi, deve intendersi riservata all'esclusiva personale apprezzamento del titolare del diritto. Ciò non esclude, anzi presuppone che il rinunciante, per poter apprezzare la convenienza o meno del suo atto di rinuncia, sia in possesso di tutti gli elementi necessari al giudizio e a conoscenza della completa situazione riguardante l'incidenza dell'atto.

La valutazione dei fatti ritenuti dai Giudici di merito concludenti, univoci e incompatibili con l'intenzione di avvalersi di un determinato diritto e determinativi, di tacita rinuncia all'esercizio del diritto stesso, deve — richiedendo necessariamente una « *questio voluntatis* » — ritenersi non censurabile se immune da vizi logici e da errori giuridici.

Questo Supremo Collegio ha posto distinzione fra conclusioni ed univocità delle circostanze « in astratto » e conclusione ed univocità delle circostanze « in concreto », e avvertendo che la errata valutazione delle prime configura un errore di diritto, mentre la errata valutazione delle seconde si risolve in un errore di fatto, insindacabile. E, come il Supremo Collegio ha ritenuto, il Giudice di merito è incorso in un vero e proprio errore giuridico quando voleva desumere la rinuncia a un diritto da circostanze di fatto in sé idonee a costituire la base logica della decisione adottata.

All'Archivio di Stato di Genova 7 ottobre 1447 indiz. V atto 194 è conservato da più di cinque secoli il rogito che consacra la rivendica dell'asse ereditario materno di Jeronimo Lavarello della stirpe dei Monferrato, Marchesi del Bosco, signori di Verrazze già

Re di Salonicco, Tessaglia e Macedonia (Dinastia Paleologo La-scarei Imperatori di Costantinopoli di Dushan Nemagna, del quale fu riconosciuto pubblicamente la legittima eredità nella famiglia di Sua Maestà il Re Alessandro Obrenovitch di Serbia nel 1876).

Da detto Jeronimo Lavarello della storica famiglia paterna di Marziano II, famiglia che fu al Governo della gloriosa Repubblica Genovese, discendono in linea diretta primigeniale: Consiglieri, Giudicanti e Procuratori Doganali che ricoprono anche la Luogotenenza del Supremo Capitanato del Mare, in Genova e detengono con varie Società di Navigazione l'incontrastato dominio navale della Riviera di Levante, sino all'armatore Comandante Prospero Gottardo nonno di Prospero Gottardo Alberto Lavarello, morto a Varazze il 3 aprile 1943, padre di Marziano II.

In fatto e in diritto quanto esposto, attesa la complessità degli atti che possono far ritenere l'esistenza di una tale volontà, non è possibile, come viene osservato in dottrina, stabilire a priori, una casistica tutto risolvendosi nell'esame del caso singolo. E' da rilevare, in proposito, che è stato ritenuto che il riconoscimento anche posteriore al decorso del termine di prescrizione, ben può costituire fatto che preclude la possibilità di eccepire la prescrizione stessa qualora risulti da una dichiarazione chiaramente ed univocamente incompatibile con la volontà di far valere la detta eccezione ed integri quindi, ai sensi dell'art. 2937 ultimo comma C.C. una rinuncia, sia pur tacita, alla prescrizione.

Sembra certo che possono considerarsi fatti incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione solo quei fatti che unicamente dimostrino come si abbia consapevolmente inteso rinunciare ad avvalersi del decorso del tempo. E, in base al detto presupposto, è stato « jure et recte » ritenuto non poter desumersi la rinuncia alla prescrizione; ed è stato pure ritenuto, sempre sul presupposto che per poter aversi rinuncia tacita alla prescrizione occorre che l'avente diritto a sollevarla ponga in essere fatti incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione (art. 2937 C.C.) e cioè fatti che importino la esecuzione ed il riconoscimento degli obblighi gravanti, e ciò certamente non si verifica quando senza nuocere alcuna eccezione si difende in punto di fatto contestando la fondatezza della pretesa.

Appare esatto che debba ritenersi insufficiente, ai fini della

dimostrazione di un comportamento processuale determinativo di manifestazione di volontà inequivocabile non fare valere la prescrizione, il fatto di avere accettato la discussione sul merito e di non aver dedotto la eccezione in precedenza. E' stato avvertito in proposito che il semplice fatto di avere la parte contestato nel merito il fondamento dell'azione contro essa posto, prima di eccepirla la prescrizione, non importa rinuncia implicita alla prescrizione stessa, potendo tale rinuncia desumersi solo da un comportamento processuale in cui sia necessariamente insita la inequivocabile volontà di astenersi dal far valere eccezioni. E se la rinuncia alla prescrizione, per essere efficace, deve consistere in un fatto certo e non equivoco, incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, veri ficatosi posteriormente al periodo necessario a prescrivere e come è stato pure giustamente osservato, deve risultare da una manifestazione di volontà che può anche essere tacita e — in tal caso — deve trattarsi di un comportamento attuatosi cor fatti aventi esplicito significato di non avvalersi del proprio diritto.

Deve pur sempre trattarsi di incompatibilità assoluta tra il fatto positivo o negativo che la volontà di opporre quella determinata causa estintiva.

La ritardata proposizione della eccezione di prescrizione ha poi rilevanza nel giudizio rite et recte.

Quindi la domanda attrice è pienamente fondata e merita accoglimento.

Giova, preliminarmente, qualificare la natura giuridica della richiesta per la conclusione. Peraltro, la natura giuridica del negozio come sopra delineato deve ritenersi un fatto pacifico — inter partes — giacchè anche i procuratori delle medesime nei loro scritti difensivi sono d'accordo in tale qualificazione. E poichè oggetto della condizione è, come ritenuto dalla migliore dottrina, non già la prova, bensì l'esistenza di quei determinati requisiti, è chiaro che l'accertamento e l'accoglimento deve farsi in tal senso.

La prova è, invece, un mezzo con cui si opera quell'accertamento; e debba ritenersi che esso non sia l'unico ed esclusivo.

Nel caso in esame però, la prova stabilita dagli usi e secondo le modalità prescritte dall'art. 18 degli usi e consuetudini

vigenti, per l'accertamento della sussistenza dei requisiti voluti, non è stata eseguita, l'obbligo di eseguirla è sempre in sospenso.

Quindi se è vero che non è stata richiesta la prova, è venuto con ciò a mancare questa per suo fatto, ma non la condizione dedotta, in quanto la sua omissione incide non sulla esistenza della condizione, ma, sul mezzo di accertamento della medesima. In realtà, ritiene il Collegio che nello studio ed interpretazione dei fenomeni sociali che abbiano rilevanza giuridica, in quanto produttivi di conseguenze giuridiche, si debba avere riguardo massimamente alla sostanza più che alle mere forme, tenuto conto della effettiva volontà della parte nel caso concreto. L'affermazione di un tale principio risponde indubbiamente ad esigenze di giustizia sostanziale, che il Giudice deve sforzarsi di perseguire.

Tutto ciò premesso, è legittimamente sostenibile il gravame prodotto, pur non avendo proceduto per suo fatto alla prova secondo gli usi, ed è ritenibile l'accettazione in questa Sede, stante la contestazione del convenuto.

Il difensore ha inoltre rilevato che l'autorizzazione del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri, prescritta dalla prima parte dell'art. 7 della legge 3.3.1951 n. 178, è limitata agli Stati esteri, i di cui rapporti con cittadini italiani erano controllati anche in base all'art. 80 dello Statuto Albertino, in cui come nella Legge attuale, non si fa menzione di sovrani spodestati, senza territorio, evidentemente perchè non esiste un motivo politico che interessi lo Stato italiano a curarsi di loro e dei loro predicatori che non riguardano le esigenze politiche e prudenziali del Dicastero degli Esteri, il di cui Ministro ha rapporti, soltanto con Sovrani regnanti, ed è escluso che possa occuparsi di quelli spodestati o pretendenti.

A tutti gli effetti di legge, con verbale del 21 luglio 1960 repertorio N. 11585, agli atti del Notaio Salvatore Albano di Valmontone, registrato a Velletri il 25 luglio 1960 al n. 240 Mod. 1 Vol. 147 atti pubblici è stato depositato il testo integrale del documento preventivamente registrato all'Ufficio del Registro di Roma — atti Privati ed Esteri — il 14 luglio 1960 al N. 973, e conforme all'Ukase di accettazione alla Eredità Dinastica Obrenovitch, da parte del curatore del Trono custode della Corona Marziano Secondo di Costan-

tinopoli - Serbia, successione già preconizzata per proclami summi G.U. della Repubblica Italiana il 10 febbraio 1948.

Marziano II, per Grazia di Dio, Crismato V Re Costituzionale di Serbia CCIX, Imperatore dei Romani XLVI Monarca di Monteferrato, Reale Erede di Obrenovitch, ultimo della famiglia di Lavarello, Obrenovitch Nemagna Paleologo Lascari Orsini Angelo Comneno di Kaponik, per successione dinastica legittima jure sanguinis, secondo sia il diritto familiare Aleramico che la legge Ottomiana antica e il precetto Serbo sulle prerogative reali regolato con la sovrana disposizione del compianto predecessore Alessandro I di Serbia Re, e vigente l'anno Domini MCMIII;

Quale figlio del quondam Nobile e Serenissimo Dinasta ope legis Prospero Gottardo Alberto Lavarello, discendente primogenito more nobilium da Anselmo di Monteferrato (per la filiazione gerosolimaitana di Lavarello-Monteferrato del Bosco) primo fratello di quell'Ottone di Monteferrato che fu progenitore, sempre more nobilium primogenito, degli Obrenovitch Nemagna Paleologo Lascari Orsini Angelo Comneno di Kaponik (filiazione balcanica di Serbia - Albania - Costantinopoli - Monteferrato) e per tale filiazione (l'Ottone stesso predetto) del Re Maritre Alessandro I di Serbia, di cui all'Almanacco di Gotha 1897 — I Parte — Serbie-Maison Obrenovitch; ha promulgato la Lex Majestatis con statuto e regolamento connesso alla Corona ed alla Maestranza della Storica Federazione Costantiniana ed ai restanti attributi ereditari ad essa inerenti ed ha preservato il personale rango di sua spetanza, vita natural durante alla consorte del predecessore Nicola di Serbia e ciò nella misura contemplata dallo Stato vedovile.

Fermi questi dati, sia per la storia dinastica sia per le vicende successive, lasciando da parte tutte le varie teorie sull'argomento, che nei vari secoli hanno occupato le menti dei Costantinianisti, perchè monche e unilaterali; senza dilungarsi sull'origine e l'essenza della Sovranità, va rilevato che la teoria del diritto divino si è successivamente trasformata in quella del legittimismo.

Sfrondata dalle estreme conseguenze cui vorrebbero condurta alcuni sostenitori, e intesa come diritto di pretesa che nel sovrano ex regnante resta, anzi inserisce in lui « jure sanguinis » e per diritto nativo imperpetuo, la teoria del legittimismo è perfettamente accettabile e soddisfa le esigenze del giur-



risti e le coscienze dei popoli, anche in questo secolo, così dinamico nel campo politico e rappresentativo.

E' indiscusso che la sovranità comprende l'esercizio di quattro diritti fondamentali: il jus imperii, cioè il diritto di comando; il jus gladii, cioè il diritto di imporre l'obbedienza al comando; il jus majestatis, cioè il diritto di essere onorato, rispettato e protetto ed il jus honorum, cioè il diritto di premiare ed onorare il merito e la virtù.

Allorquando il sovrano, perde il territorio sul quale esercita il jus imperii ed il jus gladii, non perde i diritti sovrani. Conserva in pectore ed in potentia i due canoni di diritto, il cui esercizio effettivo è praticamente sospeso, restandone solo la pretesa, da cui il titolo di pretendente, ma conserva efficaci sempre, il jus majestatis ed il jus honorum, perchè il sovrano conserva il titolo ad essere onorato, rispettato e protetto, secondo le leggi internazionali.

La famiglia principesca già sovrana, mantiene il suo carattere dinastico ed il suo capo conserva il titolo e gli attributi dell'ultimo sovrano spodestato, col nome di pretendente.

Non si tratta di una famiglia principesca privata, ma sempre di una antica dinastia, i cui discendenti diretti conservano il jus honorum.

Ora, chi risulta essere non solo il legittimo discendente primogenito more nobilitum di una famiglia, cioè il pretendente, che gode perciò iure sanguinis del jus majestatis e del jus honorum, non può ritenersi un privato sebbene il legittimo rappresentante di un'antica dinastia imperiale con tutti gli attributi e prerogative a tale dignità inerenti.

Alla stregua di queste considerazioni può essere accolta la richiesta del convenuto e pertanto si ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di apportare le relative modifiche e cioè:

« MARZIANO GIUSEPPE, PIO, MARIA, FRANCESCO LAVARELLO, nato e dimorante in Roma e precisamente nato il 17 marzo 1921, succeduto nella linea paterna Lavarello del Bosco, — Ceva — Buonaparte — Clavesana il 3 aprile 1943, preconizzato successore di Nicola di Costantinopoli di Serbia;

Con ciò si è esercitata « l'actio familiae excundae » che serve

come serviva per i romani ad eliminare qualsiasi controversia od incertezza.

Dall'esame del completo quadro genealogico di Casa Flavia, come appare in atti, osservasi riaperta la successione Romano-Monferatese il 27 gennaio del 1948, con la morte senza discendenti diretti di Nicolas Nematic' Palaiologos Oursinos Angélos Komnenos avvenuta in Napoli.

A partire da tale data la prima a beneficiare della preminenza primigeniale fra tutte le linee familiari e con precedenza assoluta ed incontestabile su ogni altra familiarità preconstituita è quella di Anselmo di Monferato stipite dei Marchesi del Bosco.

P. Q. M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Sezioni Riunite

Letti ed applicati gli articoli di Legge

O R D I N A

che avvengano le seguenti modificazioni:

MARZIANO IL LAVARELLO LASCARI PALEOLOGO BASILEO DI COSTANTINOPOLI-SERBIA

Il Presidente: F.to Dr. Auriemma Giovanni

Il Consigliere: F.to Dr. Vista Giuseppe

» Dr. Facchiano Paolo

» Dr. Ugoletti Mario

» Dr. Monteleone Gregorio

» Dr. Longo Giuseppe

» Dr. Azzolini Vincenzo

Il Cancelliere

F.to Paoluzzi Franco

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 1964.

La presente Sentenza è passata in cosa giudicata.

Per copia conforme all'originale:

Roma, 8 maggio 1964.

Il Cancelliere Centrale  
(firma illeggibile)